



CL 2.18.1/1196/2016/x

12:45 05 Set 16
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**INTERROGAZIONE** U. 1196ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: *Verifica dei ritardi nel servizio ferroviario erogato da Trenitalia e pagamento delle penali.*

Premesso che:

- I servizi ferroviari nella Regione Piemonte sono affidati per quota maggioritaria delle tratte a Trenitalia S.p.A. che effettua il servizio regionale, regionale veloce e alcune tratte del servizio ferroviario metropolitano (SFM);
- L'art.20 delle premesse del Contratto di Servizio stipulato tra Regione Piemonte e Trenitalia, riconosce la necessaria attività di pianificazione e adeguamento dei servizi di trasporto pubblico in base ai mutamenti della domanda, sviluppando strumenti e tecniche per valutare i costi e ricavi del servizio, carichi sui treni, monitoraggio della qualità del servizio, rilevazione della soddisfazione dei clienti/utenti;
- l'art.19 comma 1 lettera d) del Contratto di Servizio prevede che Trenitalia fornisca "trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento" il riepilogo degli indici di affidabilità e puntualità;
- l'art.19 comma 2 del Contratto di Servizio impegna Trenitalia a fornire alla regione eventuali informazioni di dettaglio relative a specifici treni e disservizi;
- l'art.19 comma 3 del Contratto di Servizio, inoltre, impegna Trenitalia a fornire per ogni semestre dell'anno solare un'analisi relativa alla rete di vendita, articolazione della domanda di acquisto biglietti, dati di frequentazione e statistiche sui reclami e segnalazioni, entro il mese successivo al semestre di riferimento;
- l'art. 20 comma 10 del Contratto di Servizio prevede l'instaurazione di un regime sanzionatorio nel caso in cui non vengano rispettati da Trenitalia gli standard obiettivo di cui il comma 9 dello stesso articolo, sanzioni descritte nell'allegato 6 del contratto;

- l'art. 20 comma 12 del Contratto di Servizio prevede che nel caso di sostituzione della composizione del treno con una categoria inferiore rispetto a quella prevista nel Programma di esercizio comporterà una revisione del corrispettivo contrattuale;
- l'art. 20 comma 18 prevede un finanziamento preventivato di 300 mila euro annui a favore di Trenitalia per l'attività relativa al sistema di monitoraggio sui servizi ferroviari forniti;
- l'art.21 comma 1 prevede una sanzione di 1000,00€ per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste nella fornitura dei dati sul monitoraggio anche nel caso di informazioni incomplete;
- l'allegato 6 che descrive, tra gli altri, gli indici obiettivo sulla puntualità e affidabilità con le eventuali sanzioni nel caso del mancato raggiungimento degli standard o la premialità nel caso del superamento degli obiettivi, calcolati su base mensile e suddivisi in 3 indici:
 - puntualità di sistema (PS)
 - Puntualità fasce orarie di punta (PP)
 - Affidabilità del sistema (AS)

Per i quali è stato assegnato uno standard e un obiettivo per ogni anno previsto dal contratto di servizio;

Valutato che:

- in basi ai dati ottenuti per il biennio 2014 e 2015, i calcoli sulle sanzioni e premialità, sulla base del citato allegato 6 del Contratto di Servizio che stabilisce una sanzione o una premialità di 800,00€ per ogni decimo percentuale di scostamento dal valore di riferimento che per PS stabilisce uno standard minimo di 91%(2014), 91.5% (2015) e un obiettivo 92.5% (2014), 93% (2015), per PP uno standard minimo di 91.5% (2014), 92% (2015) e un obiettivo 93% (2014) 93.5% (2015), per AS uno standard minimo 99.6% (2014), 99.7% (2015) e un obiettivo 99.7% (2014), 99.8% (2015), risulta a titolo di esempio una sanzione di circa 1.200.000,00 euro al 2014;

Considerato che:

- in commissione II l'assessore ha più volte specificato che il mancato pagamento delle sanzioni è dovuto alle compensazioni sui finanziamenti al trasporto pubblico locale erogati per il servizio ferroviario esercito da Trenitalia;
- non è chiaro a quanto ammontino le sanzioni totali e se e quando sono state effettuate le compensazioni sui finanziamenti al servizio;



INTERROGA LA GIUNTA

Affinché:

- *dia piena chiarezza all'ammontare delle sanzioni eventualmente irrogate a Trenitalia per il mancato raggiungimento degli standard minimi o la premialità erogate per il superamento dei valori obiettivo, dall'inizio del contratto di servizio attualmente in vigore dal 2011, fino al giugno 2016 per cui Trenitalia avrebbe dovuto già inviare documentazione dei trimestri entro il mese di luglio 2016 in base all'articolo 19 comma 1 lettera d) del Contratto di servizio, approfondite per trimestre;*
- *mostri con documentazione cartacea o informatica, il pagamento delle sanzioni o l'erogazione delle premialità verso Trenitalia i base alle direttive dell'allegato 6, o le compensazioni eventualmente sviluppate sui finanziamenti al servizio ferroviario;*
- *dia giustificazione e dettaglio della spesa di 300.000,00 euro a favore di Trenitalia per l'effettuazione del monitoraggio di cui all'articolo 20 comma 18, e se sia stata fatta una valutazione in merito allo sviluppo di un sistema di monitoraggio interno agli organi regionali;*
- *chiarisca se vi è stata una verifica per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.21 comma 1 del Contratto di Servizio sui ritardi nella presentazione dei dati sul monitoraggio da parte dell'azienda esercente il servizio ferroviario;*